

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3098 del 16/06/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AGRIPANT S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI PRODUZIONE DI ORTAGGI IN SERRA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), FRAZ. QUERCIONE DI SAN POLO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3142 del 14/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA AGRIPLANT S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ORTAGGI IN SERRA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), FRAZ. QUERCIONE DI SAN POLO**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- istanza della Ditta **AGRIPLANT S.S.**, trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Podenzano) con nota 02.02.2017, prot. n. 1352 (prot. Arpae n. 1208 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di ortaggi in serra" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, fraz. Quercione di San Polo. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ;
- lettera del 24.02.2017, prot. Arpae n. 2121, con cui, in sede di verifica di correttezza formale, è stato richiesto alla ditta di integrare l'istanza, in quanto incompleta di alcune informazioni necessarie;
- note n. 3437 del 17.03.2017 (prot. Arpae n. 3050 di pari data) e n. 3709 del 30.03.2017 (prot. Arpae n. 3709 di pari data), con cui il SUAP trasmetteva la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta AGRIPLANT S.S.;
- verbale della conferenza dei servizi del 19.04.2017 durante la quale si è resa necessaria l'acquisizione della seguente documentazione:
  - verifica di conformità alle NTS del PSC di Podenzano per quanto attiene gli interventi ammessi in zona agricola, con particolare riferimento al soggetto che deve qualificarsi come gestore ai sensi della normativa ambientale applicabile;
  - integrazione dell'istanza di AUA ricomprendendo in essa la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, presentando valutazione di impatto acustico ovvero dichiarazione di rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale;
  - planimetria della rete fognaria aggiornata con l'indicazione di tutti gli impianti di trattamento compreso il degrassatore, nonché, in colori diversi, della rete di acque reflue domestiche e meteoriche indicando i rispettivi punti di scarico;
  - potenzialità espressa in numero di abitanti equivalenti di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche;
  - dimostrazione che gli additivi del pellet siano conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

- documentazione fornita dal proponente e trasmessa con nota 9.5.2017 (prot. Arpae n. 5389 del 9.5.2017) con cui:
  - era dichiarato che il gestore degli impianti termici sarà AGRIPANT s.s.;
  - era fornita una valutazione revisionale di impatto acustico;
  - era prodotta una planimetria aggiornata dell'azienda agricola AGRIPANT riportante gli impianti di trattamento delle acque reflue civili, delle reti fognarie e dei punti di scarico delle acque civili e meteoriche;
  - il produttore dichiara che il combustibile è costituito da "materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine derivante da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili, granulati, cascami e tondelli di legno vergine non contaminati da inquinanti" che nella produzione del pellet non vengono utilizzati additivi di alcun genere (naturali o di sintesi);

**PRESO ATTO che:**

- le emissioni in atmosfera sono rappresentate da due caldaie alimentate a pellet, rispettivamente denominate E1 (G1 - CSA GM 950 – potenza termica nominale pari a 1,118 MWt) ed E2 (G2 – CSA GM 2000 – potenza termica nominale pari a 2,355 MWt);
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dell'abitazione del proprietario e di quelli annessi alla serra) vengono trattate mediante n° 2 fosse Imhoff, un pozzetto degrassatore e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 15 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo" confluyente nel Rivo Gallo Castellaro;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 26/5/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **AGRIPLANT S.S.**, per l'attività di "produzione di ortaggi in serra" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi, nonché la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (alla luce di quanto emerso in sede di conferenza di servizi);

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AGRIPLANT S.S.** (C.F. 01326500335) per l'attività di "produzione di ortaggi in serra" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, fraz. Quercione di San Polo (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE E1 CALDAIA A PELLET – G1 (CSA GM 950) POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE 1,118 MWT**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza Minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico (espresso come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

#### **EMISSIONE E2 CALDAIA A PELLET – G2 (CSA GM 2000) POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE 2,355 MWT**

Portata massima	4900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	120 gg/anno
Altezza Minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico (espresso come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- b) il pellet utilizzato deve essere conforme a quanto previsto all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) l'alimentazione del pellet deve avvenire automaticamente, in ossequio a quanto disposto dal paragrafo 2.2 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) i camini di emissione di E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.08.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI 9968 o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.08.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 12619 o 13526 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.08.2000) per la determinazione dell'**acido cloridrico** (espresso come HCl);
- f) per la misura del materiale particellare, la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i controlli che devono essere effettuati ad E1 ed E2 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) in sede di messa a regime, oltre ai controlli previsti per il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1 ed E2 deve essere effettuato almeno un autocontrollo ad entrambi i camini mirante alla ricerca della concentrazione degli IPA, utilizzando il metodo UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 o il metodo ISTISAN 95/35, dei PCDD/PCDF utilizzando il metodo UNI EN 1948 e dei metalli pesanti utilizzando il metodo UNI EN 14385 o UNICHIM 723;
- k) si fa riserva di integrare i limiti di emissione sulla base dell'esito dei controlli di cui al punto precedente, fermo restando il rispetto dei limiti fissati per i microinquinanti oggetto dell'indagine di cui al punto precedente stabiliti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- l) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **sei mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- m) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **sette mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP, al Comune di Podenzano ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo" confluyente nel Rivo Gallo Castellaro le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 15 A.E.);
- b) dovrà essere adottato un modello di filtro percolatore anaerobico conforme a quanto indicato al punto 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 ed, in particolare, prevedere una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata di 20 cm dal fondo, nonché la realizzazione di botole le cui dimensioni e posizioni consentano le necessarie operazioni periodiche di svuotamento e controlavaggio del filtro;

- c) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e della fossa Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore nonché la rimozione della massa filtrante dal filtro percolatore per essere sottoposta all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Podenzano, all'Arpa e all'Azienda USL, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
4. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**